

REGOLAMENTO (CEE) N. 3014/89 DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 1989

che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, della Jugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco, sottoposti a quantitativi di riferimento (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi, mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro⁽²⁾, la Jugoslavia⁽³⁾, l'Egitto⁽⁴⁾, la Giordania⁽⁵⁾, Israele⁽⁶⁾, la Tunisia⁽⁷⁾, la Siria⁽⁸⁾, Malta⁽⁹⁾ e il Marocco⁽¹⁰⁾, dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 451/89 prevede un sistema di sorveglianza per i prodotti agricoli in questione; che quindi è opportuno sottoporre le importazioni dei prodotti sottoposti a quantitativi di riferimento figuranti nell'allegato ad un sistema di sorveglianza per il 1990; che tuttavia i prodotti agricoli previsti all'articolo 1 del suddetto regolamento sono sottoposti soltanto ad un sistema di sorveglianza statistica normale;

considerando che quando un prodotto soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù dell'accordo rispettivo, al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena i dazi applicabili agli stessi prodotti della Spagna e del Portogallo raggiungono un livello inferiore a quello applicato ai prodotti in questione; che pertanto, nell'allegato figurano soltanto i

prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1990;

considerando che l'applicazione di un regime del genere esige che la Comunità venga regolarmente informata dell'evoluzione di dette importazioni originarie dei suddetti paesi; che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento ed entro periodi prestabiliti, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica;

considerando che questa modalità di gestione richiede una stretta e rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare essere in grado di seguire le imputazioni rispetto ai quantitativi di riferimento ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di Cipro, della Jugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco per i quali i quantitativi di riferimento sono fissati entro periodi prestabiliti, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codice TARIC, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuati dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno dei suddetti accordi.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— al più tardi il 15 luglio 1990, gli estratti definitivi delle imputazioni dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 18.0010, 18.0040, 18.0140 e 18.0150;

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.

⁽⁹⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.